

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3612

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato ZANONE

Presentata il 3 agosto 1982

**Divieto di utilizzare animali come bersagli
per il tiro al volo**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel 1978, proclamato anno internazionale degli animali, fu elaborata dall'UNESCO una « Carta dei diritti degli animali ». Tale documento rappresenta una delle posizioni più avanzate e lungimiranti in materia. Il nostro paese, pur mostrando in gran parte della opinione pubblica un notevole e significativo diffondersi di una coscienza ecologica, presenta in questo campo un quadro normativo lacunoso e superato. Per questo motivo c'è molto da fare per conformarsi pienamente a quelle posizioni di principio espresse dalla Carta dell'UNESCO. A conforto di questa tesi basta constatare, tra l'altro, che non poche difficoltà sono sorte per il recepimento di direttive CEE in campo faunistico ed ambientale.

La presente proposta di legge vuole essere non solo un contributo liberale allo adeguamento della nostra legislazione alla

ormai acquisita sensibilità faunistica della maggioranza del nostro popolo, ma anche un accoglimento di quelle indicazioni che stanno emergendo ed affermandosi in organismi europei ed internazionali.

La proposta liberale vieta l'uso di qualsiasi specie di animale come bersaglio per il tiro al volo per il quale vengono spesso utilizzati piccioni privati delle penne direzionali, per renderli bersagli più facili.

Per i contravventori è prevista un'ammenda che va dalle centomila alle quattrocentomila lire. Inoltre, per una maggiore chiarezza legislativa si propone all'articolo 2 la modifica, che in effetti è implicita nell'articolo 1, della lettera q) del primo comma dell'articolo 20 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, che vieta l'uso dei soli volatili non di allevamento per il tiro a volo e quindi lo consente per quelli di alleva-

mento. La norma, infatti, è stata spesso elusa e sembrerebbe, comunque, dettata più da una visione che ha come scopo quello di conservare la selvaggina per i cacciatori che da un intento di tutela degli animali. È invece questo l'obiettivo della proposta liberale, eliminare tutte quelle pratiche crudeli ed inutili aventi

come unico fine quello di recare divertimento all'uomo.

È un principio fondamentale di civiltà che va affermato se non si vuole ulteriormente incrinare quel delicato equilibrio tra uomo ed ambiente, equilibrio che spesso l'imprevidenza umana mette a dura prova.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È fatto divieto di utilizzare qualsiasi specie di animale come bersaglio nell'ambito di gare o manifestazioni di carattere sportivo, ricreativo o addestrativo di tiro al volo.

ART. 2.

La lettera *q*) del primo comma dell'articolo 20 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, è sostituita dalla seguente:

« *q*) usare volatili nelle esercitazioni, nelle gare e nelle manifestazioni sportive di tiro a volo; ».

ART. 3.

Per le violazioni delle disposizioni della presente legge si applica l'ammenda da centomila a quattrocentomila lire.